



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 109 del 28/08/2002

e e della normativa tecnica di attuazione del P.R.G. approvato con delibera di G.R. n. 4903/1993, nonché alla affermata non alterazione dell' m postazione compositiva e distributiva del disegno urbanistico e del dimensionamento del citato P.R.G. originario, si ritengono accoglibili le ritipizzazioni proposte, trattandosi sostanzialmente di mera reintegrazione delle previsioni della originaria strumentazione urbanistica generale, come approvata in via definitiva in sede regionale con la delibera di G.R. n. 4093 del 15/12/93 e qui in toto richiamata e riconfermata;

b) per quanto attiene inoltre agli ulteriori suoli al punto "B)" di cui innanzi, stante il rinvio, operato dall'Amm.ne Com.le con gli atti adottati, a precedenti varianti allo strumento urbanistico ai sensi della ex L.r. n. 31/998 (peraltro non specificate in atti), in questa sede si ritiene di non dover operare alcuna ulteriore valutazione e/o determinazione, atteso peraltro che detti suoli non risultano interessati dal provvedimento consiliare comunale n. 8/2001 di cui trattasi.

Il SUR ha espresso pertanto, con le puntualizzazioni e nei limiti indicati nei suddetti punti "a)" e "b)", parere favorevole in merito alla variante al P.R.G. adottata dal Comune di Meste con le delibere di C.C. n. 8 e n. 57 del 2001.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R., per il parere di cui all'art. 16 - ottavo comma - della L.r. 56/1980, che in merito, con atto n. 2/2002 assunto nell'adunanza del 10/01/2002, ha espresso parere favorevole, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n. 01 del 09/01/2002, "con rinvio per le aree oggetto del provvedimento comunale di cui trattasi alle tipizzazioni ed alla disciplina normativa e regolamentare operate in sede di PRG approvato definitivamente con delibera di GR n. 4093 del 15/12/93, qui in toto richiamate e riconfermate, e fatto salvo inoltre il parere di compatibilità paesaggistica di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 5.03 delle Norme del PUTT regionale del paesaggio."

In ordine a detto parere paesaggistico, prescritto dal richiamato art. 5.03 delle NTA del PUTT, il competente Ufficio del SUR, a seguito dell'esame degli elaborati rimessi dal Comune di Vieste, ha determinato quanto segue:

1) Area come individuata dalla scheda n° 1 - Di Rodi Valentino - insediamento in loc. "Resega"

Il P.U.T.T./P classifica l'area quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "B" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore rilevante laddove, sussistano condizioni di con presenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "B" le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore rilevante "B" prevedono la "conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio. (art. 2.02 punto 1.2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) degli A.T.E. di tipo "B", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che " va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi per la conservazione e la difesa del suolo e per il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee, non vanno consentite nuove localizzazioni per attività estrattive e, per quelle in attività, vanno verificate le compatibilità del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti specifici piani di recupero ambientale".

Con riferimento al sistema " copertura botanico vegetazione e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03 va evitato l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti la collocazione di discariche, depositi di rifiuti la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee pensili ecc. va verificata tramite apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema botanico vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione."

Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale (A dell'ad. 2.01) e di valore rilevante (B), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'ad. 3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico. L'area è parzialmente interessata dalla presenza di idrologia ovvero da elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista idrogeologico, come si evince dalla cartografia trasmessa dal Comune di Vieste.

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Sistema copertura botanico vegetazionale e colturale

L'area di che trattasi, come catastalmente individuata nell'elaborato grafico redatto dallo U.T.C. nonché come si evince dalla relativa documentazione fotografica allegata, risulta interferire con un A.T.D. del sistema botanico-vegetazionale individuato dal P.U.T.T./P ovvero risulta in parte interessare direttamente l'area di pertinenza di una compagine boschiva ed in parte risulta invece interessare la relativa area annessa.

Ciò stante, attese le disposizioni contenute dalle N.T.A. del PUTT/P, si rileva, per l'area di che trattasi,

una interferenza significativa, dal punto di vista localizzativo, tra la pianificazione operata dalla variante al PRG per l'area di che trattasi e lo strumento di pianificazione Urbanistica Territoriale Tematico Regionale (PUTT/P).

Si evidenzia comunque, così come peraltro si evince dalla nota prot n. 355/01/URB del 05/04/2002 trasmessa dal Comune di Vieste; che l'area in parola, sia pur non nella sua interezza, risultava comunque già tipizzata quale "T.c. zona a campeggi e simili" dal P. di F. previgente.

Stante la pregressa tipizzazione a "zona a campeggi e simili" riveniente dal P. di F., su parte dell'area di che trattasi risulta presente attualmente un insediamento turistico ricettivo.

Alla luce di quanto riportato in precedenza si reputa pertanto ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse e paesistiche presenti nell'ambito esteso di riferimento la sola porzione di area che è attualmente interessata dalla presenza dell'insediamento turistico-ricettivo esistente e che risulta già destinata a tale utilizzo dalla zonizzazione del P. di F. previgente.

Quanto sopra in considerazione soprattutto della già intervenuta trasformazione fisica e d'uso delle aree che si presentano ormai alquanto antropizzate e sostanzialmente modificate rispetto al loro assetto paesaggistico originario.

Resta evidente che nelle predette aree viene pertanto riconfermata, in termini di mera estensione dell'area, la previsione del P. di F. fermo restando che in funzione della tutela paesaggistica, delle peculiarità del sistema botanico-vegetazionale esistente, saranno comunque consentiti interventi solo ed esclusivamente nelle aree annesse alla compagine boschiva (che attualmente si presentano ormai del tutto prive di vegetazione di pregio) e non già all'interno dell'area di pertinenza della stessa ancorchè già interessata dalla zonizzazione di P. di F.

Più precisamente all'interno dell'area di pertinenza della compagine boschiva devono essere necessariamente applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.10.4 dell'art. 3.10 delle N.T.A. del PUTT/P.

All'interno dell'area annessa alla compagine boschiva devono essere invece applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto l. 3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.10.

Con riferimento alle aree parzialmente interessate dalle emergenze idrologiche, come evidenziate nella cartografia predisposta dal Comune di Vieste, devono essere necessariamente applicati nell'area di pertinenza gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 2.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.08.4 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT/P.

2) Area come individuata dalla scheda n° 2 - Di Marca Michele - insediamento in loc. "Scialara"

Il P.U.T.T./P classifica l'area quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P un "valore distinguibile laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "C" le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e per dette aree si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 punto 1.3 e le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 punti 2.3 - 3.3 - 4.2.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

Sistema copertura botanico vegetazione e colturale: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Come si evince dalla nota prot. n. 355/01/URB del 05/04/2002 trasmessa dal Comune di Vieste l'area in parola risultava già tipizzata parzialmente quale "C2-residenziali di nuova espansione urbana" dal P. di F. previgente. La stessa area si presenta pertanto alquanto antropizzata e sostanzialmente modificata rispetto all'assetto paesaggistico originario come si rileva dalla documentazione fotografica in atti.

Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento. L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti, cigli di scarpata, crinali, lame, gravine ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio.

Si rappresenta comunque che così come riportato dagli elaborati grafici trasmessi dall'Amm.ne Com.le relativi al riporto degli Ambiti Territoriali Distinti - idrologia superficiale, l'area in parola ricade in parte nella cosiddetta "area litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del PUTT/P. dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui, al punto 2.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui all'art. 3.07.4 delle NTA del PUTT/P.

L'area di che trattasi ricade altresì in parte nell'area "annessa" alla predetta area litoranea dove si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.2 dell'art.2.02 le direttive di tutela di cui al punto 2.2 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.07.

Ciò stante, attese le disposizioni contenute dalle N.T.A. del PUTT/P, si rileva, per l'area di che trattasi, una interferenza significativa, dal punto di vista localizzativo tra la pianificazione operata dalla variante al PRG per l'area di che trattasi e lo strumento di pianificazione Urbanistica Territoriale Tematico Regionale (PUTT/P).

Alla luce di quanto riportato in precedenza si reputa pertanto ancora compatibile con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito esteso di riferimento l'area in questione fermo restando che all'interno della stessa saranno comunque consentiti i soli interventi ammissibili dalle NTA del PUTT/P.

3) Area come individuata dalla scheda n° 3 - SPINA Diana Domenicantonio - insediamento in loc. "Scialara"

L'area in parola risultava già tipizzata parzialmente quale "C2-residenziale di nuova espansione urbana" nel P.d.F. previgente come si evince dalla nota prot n. 355/01/URB del 05/04/2002 trasmessa dal comune di Vieste. La stessa area, che risulta posizionata fuori dalla fascia del mt 300 dal demanio marittimo, si colloca in un ambito alquanto antropizzato e sostanzialmente modificato rispetto all'assetto paesaggistico originario come si evince dalla relativa documentazione fotografica.

Il P.U.T.T./P classifica l'area quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore relativo (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P, un "valore reativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività".

Stante la classificazione "D" le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e per dette aree si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 punto 1.4 e le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 punti 2.4 - 3.3 - 4.2.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa non evidenzia alcuna interferenza localizzativa dell'area con i predetti ambiti Territoriali Distinti come individuati nelle tavole tematiche e negli elenchi del PUTT/P ovvero dalla documentazione grafica trasmessa dal Comune di Vieste.

Ciò stante alla luce di quanto in precedenza esplicitato, non ricorrono in generale cause ostative, di

natura paesaggistica, ai fini della ritipizzazione dell'area in parola fermo restando per gli interventi costruttivi ricadenti in tale area l'ottemperanza alle NTA del PUTT/P.

4) Area come individuata dalla scheda n° 4 - DI RODI Girolamo - insediamento in loc. "Pantanello".

Come si evince dalla nota prot n. 355/01/URB del 05/04/2002 trasmessa dal Comune di Vieste l'area in parola risultava già tipizzata in parte "zona agricola" ed in parte "zona F" nel P. di F. previgente. Il contesto territoriale in cui l'area di che trattasi ricade si presenta antropizzato come si evince dalla documentazione fotografica in atti.

Il P.U.T.T./P classifica l'area quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P, un "valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti".

Stante la classificazione "C" le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e per dette aree si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 punto 1.3 e le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 punti 2.3 - 3.3 - 4.2.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa evidenzia una interferenza localizzativa dell'area di che trattasi con alcuni dei predetti A.T.D. come individuati nelle tavole tematiche e negli elenchi del PUTT/P nonché dalla stessa documentazione grafica trasmessa dal Comune di Vieste.

Più precisamente l'area risulta interferire con una emergenza del sistema assetto-geomorfologico (n. 472 grotta della fontana vecchia) nonché con una emergenza del sistema della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" (vincolo archeologico-Molinella).

Alla luce di quanto riportato in precedenza si reputa pertanto compatibile, con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito esteso di riferimento, la localizzazione dell'area di che trattasi a condizione che all'interno della stessa siano consentiti i soli interventi ammissibili dalle NTA del PUTT/P.

In particolare con riferimento all'emergenza "grotta della fontana vecchia" e da applicarsi come prescrizione di base per l'area di pertinenza del bene e per l'area annessa (mt 100) la tutela integrale" così come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art. 2.02 e dalle direttive del punto 2.1 dell'art. 3.05 delle NTA del PUTT/P.

Con riferimento invece alla componente storico-culturale "vincolo archeologico-Molinella" nell'area di pertinenza andranno applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P, nell'area annessa andranno invece applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

5) Area come individuata dalla scheda n° 5 - Pecorelli Pasquale - insediamento via Dante/Verdi

Come si evince dalla nota prot n.355/01/URB del 05/04/2002 trasmessa dal Comune di Vieste l'area in parola risultava già tipizzata quale "zona per servizi F" dal P. di F. previgente.

Il contesto territoriale in cui l'area di che trattasi ricade si presenta alquanto antropizzato ovvero sostanzialmente modificato rispetto all'assetto paesaggistico originario come si evince dalla documentazione fotografica in atti.

Il P.U.T.T./P classifica l'area quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "B" di valore rilevante (art. 2.01

punto 1.2 delle NTA del PUTT/P).

In particolare la classificazione "b" individua, secondo il P.U.T.T./P, un "valore rilevante laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "B" le aree interessate risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e per dette aree si applicano gli indirizzi di tutela di cui all'art. 2.02 punto 1.2 e le direttive di tutela di cui all'art. 3.05 punti 2.2 - 3.2 - 4.1.

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa evidenzia una interferenza localizzativa dell'area di che trattasi con un A.T.D. individuato nelle tavole tematiche e negli elenchi del PUTT/P nonché dalla stessa documentazione grafica trasmessa dal Comune di Vieste.

Più precisamente l'area di che trattasi risulta interferire con una emergenza storico culturale "vincolo e segnalazione architettonica-archeologica".

Alla luce di quanto riportato in precedenza si reputa pertanto compatibile, con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali e paesistiche presenti nell'ambito esteso di riferimento, la localizzazione dell'area di che trattasi a condizione che all'interno della stessa siano consentiti i soli interventi ammissibili dalle NTA del PUTT/P.

Nell'area di pertinenza andranno applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art. 2.02, le direttive di tutela di cui al punto 4.1 dell'art. 305 delle NTA del PUTT/P; nell'area annessa andranno invece applicati gli indirizzi di tutela di cui al punto 4.2 nell'art. 3.05 nonché le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

Tutto ciò premesso e nei termini sopra riportati si ritiene in relazione al parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P in ordine alle varianti urbanistiche in parola.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare ai sensi dell'art. 16 della L.r. 5611980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 01 del 09/01/2002 e del parere CUR n. 2/2002, la variante al PRG per la ritipizzazione delle "aree sospese" di cui alla delibera CC n. 51/2000 ed alla delib. GR n. 1242/2000, adottata dal Comune di Vieste con le delibere di CC n. 8 del 23/01/2001 e n. 57 del 02/07/2001, con le puntualizzazioni e nei limiti di cui alla stessa relazione SUR n. 01/2002 e parere CUR n. 2/2002, in precedenza riportati.

Si propone inoltre alla Giunta di rilasciare, per la stessa variante, il parere paesaggistico prescritto dall'art. 5.03 delle Norme del PUTT regionale del paesaggio, nei termini in precedenza precisati. ""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. n. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/01:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione nelle premesse dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto I Territorio ed E.R.P.;

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del SUR n. 01 del 09/01/2002 e del parere CUR n. 2/2002, la variante al PRG per la ritipizzazione delle "aree sospese" di cui alla delibera CC n. 51/2000 ed alla delib. GR n. 1242/2000, adottata dal Comune di Vieste con le delibere di CC n. 8 del 23/01/2001 e n. 57 del 02/07/2001, con le puntualizzazioni e nei limiti di cui alla stessa relazione SUR n. 01/2002 e parere CUR n. 2/2002, in precedenza riportati;

DI RILASCIARE, per la stessa variante, il parere paesaggistico prescritto dall'art. 5.03 delle Norme del PUTT regionale del paesaggio, nei termini in precedenza precisati;

DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Vieste.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
